

CAPITOLATO TECNICO

**Oggetto: Gestione del merchandising dell'Università degli Studi di Milano
CIG B33DC3A52A**

Il presente Capitolato tecnico disciplina il rapporto contrattuale tra l'Università degli Studi di Milano (d'ora in avanti indicata come "UNIMI" o "Ateneo") e l'Operatore economico che risulterà affidatario della fornitura e gestione del servizio del merchandising ufficiale dell'Ateneo (d'ora in avanti indicato come "Appaltatore").

Le clausole del presente Capitolato tecnico saranno recepite integralmente nel contratto che sarà stipulato all'esito dell'aggiudicazione della gara.

La Direzione Innovazione e Valorizzazione delle Conoscenze (DIVCO) di UNIMI è delegata alla gestione del merchandising di Ateneo, nei termini infra specificati.

Art. 1 - Oggetto del contratto

L'oggetto comprende:

1. la fornitura, la realizzazione, la commercializzazione e la distribuzione di prodotti di merchandising forniti dall'Appaltatore (i Prodotti), coerenti con quanto presentato nei successivi articoli del Capitolato tecnico. I Prodotti del merchandising sono finalizzati a promuovere il *brand* UNIMI con l'obiettivo di un rafforzamento dell'immagine e dei valori identitari di UNIMI e della diffusione del senso di appartenenza di studenti, dipendenti e cittadini, nonché di tutti coloro che a diverso titolo partecipano alle attività della comunità universitaria;
2. la commercializzazione dei prodotti di merchandising di proprietà di UNIMI realizzati da società terze diverse dall'Appaltatore (di seguito, i "Prodotti di Terzi") attraverso la piattaforma *e-commerce* di UNIMI, al fine di promuovere il *brand* UNIMI;

3. la gestione e l'aggiornamento del sito internet ([UNIMI Store](#)) e della piattaforma *e-commerce* di UNIMI e del customer care service;
4. la promozione del merchandising di Ateneo con azioni di marketing e comunicazione;
5. l'allestimento e la gestione di 8 (otto) giornate di Temporary Store all'anno, in base ad un calendario definito con l'Ateneo, i Temporary Store sono organizzati presso tutte le sedi dell'Ateneo anche in giornate consecutive. Indicativamente le sedi presso le quali si organizzeranno i Temporary Store sono: via Festa del Perdono, 7 - Milano; Città Studi e Polo MIND (Milano *Innovation District*) Milano; via dell'Università, 6 - Lodi; Piazza Indro Montanelli, 1 - Sesto San Giovanni; via Alessandro Morino, 8 - Edolo (BS).

Negli articoli seguenti sono sviluppate le principali caratteristiche dei servizi suddetti.

Art. 2 - Fornitura e commercializzazione di linee di Prodotti con marchio UNIMI

1. I Prodotti devono essere realizzati nel rispetto delle grafiche personalizzate con il marchio UNIMI, d'intesa con le indicazioni contenute nell'**Allegato 1 "Elenco e caratteristiche tecniche dei Prodotti di merchandising e listino prezzi"**.
2. L'Appaltatore è tenuto altresì a ideare e realizzare **almeno due nuovi Prodotti all'anno** da inserire nel catalogo generale del merchandising, anche in sostituzione di quanto inizialmente contenuto nell'Allegato 1. Tale inserimento avverrà una volta all'anno. La sostituzione riguarderà quei prodotti del catalogo generale che risultano meno performanti in termini di vendita, l'Appaltatore farà una proposta di sostituzione con uno o più prodotti entro il limite del corrispettivo complessivo residuo, offerto per il prodotto o per i prodotti da sostituire.
3. Prima dell'effettiva commercializzazione di ogni Prodotto,

L'Appaltatore sottopone a UNIMI un campione per il nulla-osta definitivo alla produzione in serie. Qualora UNIMI verifichi che il campione non corrisponde a quanto definito, l'Appaltatore dovrà effettuare le modifiche, sottoponendo entro il termine di un massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi il nuovo campione per la validazione.

4. I Prodotti devono essere originali e di elevata qualità - anche nel caso di Prodotti a basso costo - e devono rispettare la normativa CE e le normative di settore relativi ai materiali con cui sono fabbricati. L'Appaltatore, a pena di esclusione, deve allegare all'offerta tecnica le schede tecniche di ciascun prodotto.

5. UNIMI è sollevata da qualsiasi responsabilità derivante da difetti di produzione, malfunzionamenti e altri vizi palesi o occulti. L'Appaltatore ha l'obbligo di garantire che i Prodotti siano idonei all'uso cui sono destinati, si impegna a manlevare e a tenere indenne UNIMI da qualsiasi richiesta di risarcimento avanzata per danni derivanti dai vizi delle forniture. Sono a carico dell'Appaltatore i rischi derivanti dal deperimento fortuito dei Prodotti oggetto della fornitura, con esclusioni di quelli presso il punto di ritiro presente in Ateneo.

6. L'Appaltatore è tenuto a realizzare e commercializzare Prodotti a regola d'arte, nel rispetto della qualità proposta nell'offerta tecnica. UNIMI può richiedere ulteriori specifiche in base al Prodotto, che di volta in volta sarà inserito nel catalogo del merchandising.

7. Tutte le modifiche ai Prodotti dovranno sempre essere validate preventivamente da UNIMI.

8. UNIMI procederà, anche in collaborazione con l'Appaltatore, alla verifica periodica della qualità dei Prodotti.

9. L'Appaltatore prende altresì in consegna le scorte dei Prodotti di merchandising presenti nel magazzino del precedente fornitore e dettagliati nel documento "Stato di consistenza", che verrà consegnato al momento dell'avvio dell'esecuzione del contratto.

10. Le quantità specificate nell'Allegato 1 sono acquistate in quantità parziali durante la durata del contratto presumibilmente con cadenza semestrale, in base alle effettive necessità supportate dalla reportistica inviata ogni mese dall'Appaltatore a UNIMI, quindi non per intero all'atto della sottoscrizione. All'atto della sottoscrizione del contratto, UNIMI definisce il primo acquisto dei Prodotti, previa verifica delle giacenze di magazzino.

11. L'Appaltatore si fa carico del magazzino dei Prodotti e della sua gestione, avendo cura di mantenere il livello delle scorte di Prodotto per evitare rotture di *stock*; propone il riassortimento comunicando a UNIMI lo stato di consistenza ogni mese.

Al 31 dicembre di ogni anno in vigore del contratto di appalto, l'Appaltatore fornirà inventario dei Prodotti presenti in magazzino; l'Appaltatore ha la responsabilità della gestione dello spazio dedicato ai Prodotti a marchio UNIMI e salvaguardarne l'integrità nel numero e nella qualità.

Art 3 - Commercializzazione e Distribuzione in conto vendita di Prodotti di Terzi attraverso l'e-commerce UNIMI

1. I Prodotti di Terzi devono essere distribuiti dall'Appaltatore secondo la disciplina di cui agli artt. 1556, 1557 e 1558 del Codice civile (*contratto estimatorio*) attraverso l'e-commerce di UNIMI nel rispetto delle indicazioni impartite da UNIMI. Il "*prezzo stimato*" (ossia il prezzo dovuto dall'Appaltatore a UNIMI a seguito della vendita di Prodotti di Terzi attraverso l'e-commerce UNIMI) e il "*prezzo di vendita al pubblico*" (ossia il prezzo al quale i Prodotti di Terzi dovranno essere venduti ai clienti finali attraverso l'e-commerce UNIMI) di ciascun Prodotto di Terzi sarà indicato da UNIMI all'Appaltatore al momento della consegna dei Prodotti di Terzi.

2. L'Appaltatore sarà chiamato a vendere, anche in forma non esclusiva, i Prodotti di Terzi attraverso l'e-commerce di UNIMI. Sino al momento della

vendita a terzi i Prodotti di Terzi rimarranno di proprietà di UNIMI e l'Appaltatore avrà il potere di disporre per le sole finalità e attraverso le modalità previste dal presente Capitolato tecnico e dal contratto.

3. Si stima che i Prodotti di Terzi da commercializzare nel quadriennio contrattuale siano in maniera indicativa e non vincolante un massimo di 10 (ciascun prodotto può avere caratteristiche diverse quali: colore, taglia o altri)

4. L'Appaltatore si impegna altresì a trasmettere entro 24 (ventiquattro) ore a UNIMI tutti gli ordini di acquisto - relativi ai Prodotti di Terzi - ricevuti attraverso l'*e-commerce* UNIMI dai clienti, allorquando il cliente - in fase di acquisto del Prodotto di Terzi attraverso l'*e-commerce* UNIMI - abbia comunicato la volontà di ritirare il Prodotto di Terzi direttamente presso i punti ritiro appositamente adibiti presso le strutture UNIMI. Pertanto, l'Appaltatore dovrà sempre assicurarsi della effettiva disponibilità di ciascun Prodotto di Terzi presso i punti ritiro UNIMI prima di permettere ai clienti di finalizzare l'acquisto con tale modalità di ritiro. Qualora un determinato Prodotto di Terzi non dovesse essere disponibile presso il punto ritiro UNIMI selezionato dal cliente al momento dell'acquisto, l'Appaltatore dovrà sempre segnalare tale indisponibilità al cliente prima di permettere la finalizzazione dell'acquisto attraverso tale modalità di ritiro.

5. L'Appaltatore dovrà custodire i Prodotti di Terzi consegnati da UNIMI diligentemente sino alla loro vendita ai clienti finali e/o sino alla loro riconsegna a UNIMI, nei termini di cui al successivo punto 8. Resta inteso tra le Parti che, a discrezione di UNIMI, alcuni Prodotti di Terzi potranno essere trattenuti direttamente da UNIMI, al fine di permettere ai clienti dell'*e-commerce* UNIMI di poter ritirare tali Prodotti di Terzi direttamente presso i punti ritiro UNIMI.

6. UNIMI o il fornitore di Prodotti di Terzi emetteranno un documento che accompagnerà i Prodotti di Terzi consegnati all'Appaltatore, che riporterà i quantitativi e i prezzi (prezzo stimato e prezzo di vendita al

pubblico) dei singoli Prodotti di Terzi. La sottoscrizione della copia del documento da parte dell'Appaltatore varrà come accettazione e ricezione dei Prodotti di Terzi.

7. Sono a carico dell'Appaltatore i rischi derivanti dal deperimento fortuito dei Prodotti di Terzi consegnati all'Appaltatore e oggetto di vendita attraverso l'*e-commerce* UNIMI. L'Appaltatore ove dovesse perdere la disponibilità dei Prodotti di Terzi custoditi per qualsiasi causa diversa dalla vendita, anche ad essa non imputabile (ad esempio per furto, incendio, danneggiamento di terzi, eventi naturali, etc.), dovrà corrispondere ad UNIMI il prezzo stimato di tali Prodotti di Terzi, comunicato da UNIMI al momento della consegna.

8. Le spese relative alla consegna all'Appaltatore dei Prodotti di Terzi saranno a carico della società fornitrice dalla quale UNIMI acquista il Prodotto di Terzi, mentre quelle relative alla loro eventuale restituzione a UNIMI saranno a carico dell'Appaltatore medesimo.

9. Allo scadere del rapporto commerciale tra UNIMI e l'Appaltatore, da qualsiasi causa determinato, l'Appaltatore dovrà restituire a UNIMI - a mezzo spedizione all'indirizzo indicato da UNIMI- tutti i Prodotti di Terzi ancora in suo possesso, riconsegnandoli nello stesso stato di conservazione in cui si trovavano al momento della consegna. L'Appaltatore potrà restituire i Prodotti di Terzi invenduti in suo possesso solo ed esclusivamente se questi non presentino vizi, deterioramento, danni, abrasioni o comunque si trovino in uno stato diverso da quello di consegna. L'Appaltatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 1557 Codice civile non sarà liberato dall'obbligo di pagamento del prezzo stimato anche qualora la restituzione dei Prodotti di Terzi in suo possesso sia divenuta impossibile nel termine stabilito per causa a esso non imputabile.

10. Nell'ipotesi in cui l'Appaltatore ritirasse - successivamente alla loro vendita - i Prodotti di Terzi per la presenza di difetti non dovuti a cattivo utilizzo, uso, manutenzione o conservazione da parte dello stesso

Appaltatore o dei clienti finali, UNIMI provvederà laddove possibile, a sostituire il Prodotto di Terzi, e, ove non possibile, a stornare a favore dell'Appaltatore il relativo prezzo stimato del Prodotto di Terzi in parola, se già pagato dall'Appaltatore ad UNIMI. L'Appaltatore avrà 5 (cinque) giorni per comunicare a UNIMI l'avvenuto ritiro del Prodotto di Terzi difettoso.

11. UNIMI potrà, in qualsiasi momento, richiedere all'Appaltatore la restituzione dei Prodotti di Terzi consegnati e non ancora venduti.

12. L'Appaltatore si obbliga, a corrispondere il prezzo stimato per ciascun Prodotto di Terzi venduto attraverso l'*e-commerce* UNIMI, nella misura indicata da UNIMI per ogni singola tipologia, salva la facoltà di restituire a UNIMI, entro e non oltre 15 (quindici) giorni decorrenti dalla cessazione del contratto, per qualsivoglia motivo, quelli rimasti invenduti (spese di spedizione a carico dell'Appaltatore come definito al comma 8 del presente articolo).

13. L'Appaltatore dovrà corrispondere l'ammontare del venduto (prezzo di vendita al pubblico) relativo ai Prodotti di Terzi venduti attraverso l'*e-commerce* UNIMI secondo le modalità e i termini previsti al successivo art. 9.

14. Il report delle vendite dei Prodotti, così come specificato all'art. 9, dovrà contenere la reportistica anche dei Prodotti di Terzi venduti, al fine di consentire a UNIMI di procedere con la relativa fatturazione.

15. L'Appaltatore emette fattura a UNIMI al fine di ottenere la differenza tra il prezzo di vendita al pubblico e il prezzo stimato dei Prodotti di Terzi venduti, alle condizioni ed entro i termini di cui al successivo art. 9.

Art. 4 - La gestione, la manutenzione e l'implementazione del sito internet, della piattaforma *e-commerce* di UNIMI e del customer care service

4A - Sito internet, commercializzazione e customer care service

1. UNIMI possiede un proprio *e-commerce* denominato [UNIMI Store](#).
2. Il sito dedicato all'*e-commerce* è gestito interamente dall'Appaltatore su piattaforma *e-commerce* - attualmente SHOPIFY - ottimizzato per dispositivi desktop, tablet e smartphone; il sito è strumento idoneo al mercato B2C.
3. L'Appaltatore è tenuto a gestire gli ordini e il magazzino dei Prodotti (e, ove richiesto da UNIMI, dei Prodotti di Terzi), coordinando spedizioni e resi e assicurando assistenza tecnica ai clienti: il customer care service. Il supporto via *e-mail* del customer care service avviene entro 48 ore dal ricevimento della *e-mail*.
4. L'Appaltatore garantisce l'acquisto dei Prodotti e dei Prodotti di Terzi sulla piattaforma *e-commerce*, utilizzando i più diffusi metodi di pagamento online oltre al bonifico bancario; per questo l'Appaltatore è tenuto a mantenere i collegamenti a banche e carte di credito.
5. L'Appaltatore trasmette a UNIMI, al fine del monitoraggio delle attività, con frequenza mensile un report sulle vendite, entro i 15 (quindici) giorni lavorativi del mese successivo a quello di riferimento.
6. L'Appaltatore si impegna a:
 - a. rendere disponibile per la vendita solo ed esclusivamente gli articoli personalizzati inseriti nell'Allegato 1 "Elenco e caratteristiche tecniche dei Prodotti di merchandising e listino prezzi", i Prodotti di Terzi via via indicati da UNIMI e gli eventuali nuovi Prodotti concordati con UNIMI, in quanto non potranno essere inseriti nei cataloghi altri prodotti o tipologie, oltre a quelle espressamente autorizzate da UNIMI;
 - b. intraprendere iniziative di *co-brand* per alcuni Prodotti e/o Prodotti di Terzi concordate preventivamente con UNIMI;
 - c. veicolare nella piattaforma e adeguare la stessa a tre azioni promozionali di scontistica: per i dipendenti, per gli studenti dell'Ateneo

e per tutti i clienti nel periodo di *Black Friday*;

d. mantenere i contenuti e le caratteristiche tecniche delle piattaforme utilizzate, adeguandoli allo sviluppo della gestione del merchandising, che si rendessero necessarie, come ad esempio le transazioni B2B;

e. segnalare a UNIMI inefficienze o blocchi della piattaforma, precisando la natura, la durata e gli effetti prevedibili di detto avvenimento entro le 24 ore; intervenendo quindi prontamente per la risoluzione;

f. a trattare i dati personali, dei quali venga in possesso nell'esecuzione del servizio oggetto del presente, nel rispetto della normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali, in particolare del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.

7. L'Appaltatore ha a sua disposizione 3 giorni lavorativi per la presa in carico della gestione della piattaforma *e-commerce* e per la gestione delle vendite in continuità con il servizio offerto sino a quel momento; ogni ritardo sarà oggetto di penale.

8. Al sopraggiungere di esigenze specifiche e/o di evoluzioni migliorative, l'Appaltatore sottopone nuove implementazioni a UNIMI per la loro valutazione e validazione, ovvero accoglie quanto proposto da UNIMI.

9. Per quanto concerne l'aggiornamento dell'*e-commerce* l'Appaltatore si impegna a:

a. Inserire un numero minimo di 3 fotografie per ciascuno Prodotto. Tali immagini dovranno essere aggiornate una volta ogni sei mesi, almeno una fotografia per ciascun prodotto dovrà essere "in posa";

b. inserire su richiesta di UNIMI per ciascuno Prodotto di Terzi inserito in *e-commerce* di UNIMI un numero minimo di 3 fotografie;

c. provvedere all'aggiornamento di tali contenuti, alla loro modifica e rimozione anche su richiesta di UNIMI;

d. prevedere per ciascun Prodotto pubblicato una sintetica descrizione delle caratteristiche tecniche, come: materiale col quale è realizzato,

- dimensioni e guida alle taglie, colori disponibili, caratteristiche legate alla sostenibilità;
- e. inserire per ciascun Prodotto di Terzi le descrizioni e le caratteristiche tecniche di volta in volta indicate da UNIMI e/o da soggetti terzi autorizzati da UNIMI;
- f. rispettare le indicazioni riportate nelle linee guida di design per i servizi digitali della PA nella versione valida al momento dell'aggiudicazione della gara, **nell'Allegato 2 vengono fornite alcune indicazioni specifiche e requisiti minimi.**
- g. UNIMI, su propria iniziativa o su segnalazione di terzi, effettua verifiche di accessibilità del sito web oggetto del presente Capitolato tecnico e, in caso di difformità dipendenti dall'Appaltatore, costui dovrà provvedere, senza ulteriori oneri per UNIMI, alla messa a norma degli errori riscontrati entro 5 giorni lavorativi dalla segnalazione.
10. L'Appaltatore supporta UNIMI nella definizione della politica dei prezzi e di una scontistica sia per tipologia di acquirenti sia per specifiche promozioni. Il costo di acquisto dei prodotti inseriti in Allegato 1, potrà essere oggetto di revisione solo una volta all'anno, alle condizioni previste dai documenti di gara.
11. Qualora richiesto da UNIMI, l'Appaltatore si impegna altresì a fornire una soluzione informatica che consenta di implementare l'*e-commerce* di UNIMI affinché lo stesso possa essere utilizzato come sito vetrina per prodotti di merchandising UNIMI (diversi dai Prodotti e Prodotti di Terzi), realizzati da società diverse dall'Appaltatore che i clienti potranno acquistare attraverso *e-commerce* gestiti da terze parti autorizzate da UNIMI. In tal senso, è richiesto all'Appaltatore di collaborare al fine di aggiornare/implementare l'*e-commerce* UNIMI in modo tale che il cliente possa (i) visualizzare la merce indicata da UNIMI sull'*e-commerce* di UNIMI (ii) essere re-indirizzato dall'*e-commerce* di UNIMI al sito/app gestito da soggetti terzi contrattualmente legati a UNIMI da rapporti commerciali. A tal riguardo, la procedura di acquisto online del merchandising UNIMI

(diverso dai Prodotti e dai Prodotti di Terzi) così come la gestione delle vendite/spedizioni/resi/logistica sarà interamente gestita da UNIMI e/o dalle terze parti indicate da UNIMI.

4B. Modalità di evasione degli ordini (anche degli ordini relativi ai Prodotti di Terzi) dell'e-commerce da parte dell'Appaltatore

1. Ciascun ordine viene spedito entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di ricezione del pagamento; gli ordini vengono spediti in imballo indicato da UNIMI e/o da terze parti autorizzate da UNIMI; per i Prodotti di Terzi acquistati dai clienti con consegna ai punti di ritiro presso le strutture UNIMI, valgono le disposizioni di cui al precedente art. 3.
2. I tempi di consegna in Italia sono di 24/48 ore lavorative, a esclusione di Calabria, Sicilia e Sardegna per le quali tempi di spedizione previsti 48/72 ore lavorative;
3. I tempi di spedizione per gli ordini esteri possono arrivare a un massimo di 7 (sette) giorni lavorativi e cambiare a seconda delle zone di destinazione.
4. Gli ordini non vengono spediti durante i week end e le feste istituzionali italiane.
5. Le spese di spedizione variano a seconda del paese di destinazione, di eventuali costi doganali, di dimensioni, peso e volume del collo; sono sempre calcolate prima della finalizzazione dell'ordine; la tabella sottostante riporta il costo minimo per la spedizione nelle relative nazioni (prezzi IVA inclusa).

Nazioni	A partire da
Italia	€ 7,00
ZONA 1 (Austria, Belgio, Francia, Germania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Lussemburgo)	€ 25,70

ZONA 2 (U.K.)	€ 26,90
ZONA 3 (Spagna, Croazia, Danimarca, Finlandia, Grecia, Irlanda, Portogallo, Svezia)	€ 26,90
ZONA 4 (Bulgaria, Cipro, Cechia, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Romania, Slovacchia, Slovenia)	€ 30,60
ZONA 6 (Canada, Stati Uniti)	€ 37,90
Cina, Corea del Sud, Giappone, Brasile	€ 64,95
Svizzera	€ 43,99

4C Modalità di evasione dell'ordine da parte dell'Appaltatore per l'approvvigionamento del punto di ritiro presso strutture UNIMI¹

UNIMI ha attrezzato presso i propri spazi un punto di ritiro degli ordini del merchandising a disposizione di tutti i clienti; tale punto di ritiro è gestito da proprio personale.

1. Il rifornimento di tale punto di ritiro avviene come specificato a seguire: l'Appaltatore riceve gli ordini di rifornimento dei Prodotti in catalogo per il punto di ritiro via *e-mail* da parte della DIVCO, l'ordine è evaso entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data della richiesta; i Prodotti saranno presso la sede del punto di ritiro entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data dell'*e-mail*.
2. Durante il periodo di vigenza del contratto, l'Ateneo si riserva di aprire uno o altri punti di ritiro in aggiunta o in sostituzione a quello attualmente operativo.
3. Gli oneri di imballo e trasporto sono a carico dell'Appaltatore.
4. In caso di difformità qualitativa (a titolo indicativo e non esaustivo: mancata corrispondenza per formato, tipologia dei prodotti consegnati con quelli richiesti, ovvero presenza di vizi e difetti e non rispondenza alle prescrizioni tecniche indicate nel presente) e/o difformità

¹ Alla data del presente Bando, il punto di ritiro è presso il Settore Didattico edificio 3 di via Celoria 20 - 20133 Milano

quantitativa (quantità consegnata inferiore a quella richiesta) quest'ultima applicabile anche in seguito alla sottoscrizione del documento di trasporto, UNIMI invia, entro 7 (sette) giorni lavorativi, all'Appaltatore una richiesta scritta con invito, nel primo caso, a sostituire i Prodotti a spese del Appaltatore e, nel secondo caso, a integrarli oppure a stornare le quantità non consegnate; la sostituzione e l'integrazione dovrà avvenire entro 7 (sette) giorni lavorativi.

5. Il periodo intercorrente tra la data di consegna e il termine previsto per la sostituzione non sarà computato ai fini del calcolo di eventuali penali per ritardi; l'Appaltatore dovrà ritirare la merce non idonea e, in pendenza o in mancanza del ritiro, detta merce rimane a rischio e a disposizione dell'Appaltatore stesso, senza alcuna responsabilità da parte di UNIMI per ulteriori degradamenti o deprezzamenti che il materiale possa subire.

6. Le spese per la sostituzione sono a totale carico dell'Appaltatore, ivi comprese quelle per trasporto, imballo, consegne e quant'altro inerente e conseguente.

4D Modalità di evasione dell'ordine da parte del fornitore per acquisti dalle unità ordinanti di UNIMI

1. Le unità ordinanti (UO) dell'Ateneo, elencate nell'Allegato 3 al presente Capitolato - allegato che potrà essere integrato durante il periodo di durata del contratto - sono messe nelle condizioni di effettuare gli ordini di fornitura di Prodotti attraverso una modalità specifica e obbligatoria; alle UO in Allegato 3, verrà garantito lo stesso costo di acquisto dei prodotti riservato all'Ateneo.

2. La modalità di acquisto verrà definita di concerto con l'Appaltatore, si riportano a seguire alcuni punti che andranno integrati nella modalità.

3. Entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla conferma dell'ordine, secondo

modalità che verranno dettagliate tra UNIMI e l'Appaltatore, quest'ultimo invierà i Prodotti alla sede dell'UO, inviando una reportistica al Direttore dell'Esecuzione del Contratto, che servirà alla DIVCO per avere traccia degli ordini di Prodotti effettuati dalle UO.

4. L'Appaltatore si impegna a eseguire la consegna presso tutte le sedi delle UO, indicate nei singoli buoni d'ordine.

5. Ogni confezione e imballo presenta all'esterno un'etichetta chiaramente e facilmente leggibile riportante: l'esatta denominazione del Prodotto e il nome e indirizzo dell'Appaltatore.

6. Per ogni consegna deve essere emessa apposita bolla di trasporto, recante l'indicazione di ogni singolo elemento e le quantità consegnate.

7. Le singole confezioni dei Prodotti sono accuratamente sigillate, in modo da lasciare traccia in caso di manomissione; la firma all'atto del ricevimento dei Prodotti attesta esclusivamente la corrispondenza del numero dei colli ricevuti rispetto a quello indicato nella bolla di consegna.

8. Sarà cura dell'UO verificare la congruità tra ordine, documento di trasporto e merce consegnata; interfacciandosi direttamente con l'Appaltatore, in caso di incongruità, entro 5 (cinque) giorni lavorativi decorrenti dal giorno successivo al ricevimento della merce.

9. Tutte le spese di imballaggio, trasporto, trasferimento di materiali al locale di destinazione indicato nell'ordine ed eventuali oneri connessi con le spedizioni sono a carico dell'Appaltatore per ordini maggiori o uguali di 250 euro.

10. Le UO possono chiedere all'Appaltatore l'ulteriore personalizzazione dei Prodotti del merchandising di Ateneo, nel rispetto di nuove immagini coordinate di UNIMI; l'Appaltatore si impegna a realizzarli concordando con l'UO il prezzo e le condizioni della fornitura.

11. L'Appaltatore, entro un massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla richiesta, fornisce almeno due layout da sottoporre al Responsabile dell'UO.

12. Le UO, come specificate nell'Allegato, riceveranno fattura via SDI sul codice univoco ufficio associato all'UO (specificato nel buono d'ordine) e provvederanno al pagamento attraverso bonifico bancario entro 30 (trenta) giorni dalla data della fattura.

Qualora si dovesse sviluppare il mercato B2B, l'Appaltatore presenterà a UNIMI almeno due soluzioni informatiche che garantiscano l'intero flusso della gestione degli ordini fino alla rendicontazione.

Art. 5 - La promozione del servizio con azioni di marketing e comunicazione

1. All'Appaltatore è richiesto di realizzare la promozione del merchandising UNIMI - ivi compresi i Prodotti e i Prodotti di Terzi - in linea con le strategie e i contenuti valoriali propri dell'Ateneo, quali per esempio: la sostenibilità, il benessere della comunità, l'attenzione al territorio, l'orgoglio di appartenenza, l'internazionalizzazione (si veda quanto enunciato nel [piano strategico dell'Ateneo 2022 - 2024](#)), in particolare, in corrispondenza di campagne dedicate di UNIMI e con *hashtag* dedicati. Tale promozione è definita nel piano editoriale che l'Appaltatore proporrà a UNIMI entro 30 (trenta) giorni dalla data di avvio dell'esecuzione del servizio e che sarà oggetto di aggiornamento continuo una volta al mese.

2. L'Appaltatore gestisce l'account Instagram (IG) del merchandising fin dalla data dell'avvio del contratto; la gestione dell'account IG segue piano editoriale perfezionato tra DIVCO e l'Appaltatore, i cui contenuti sono in linea con quanto specificato al comma 1 del presente articolo.

3. È richiesto all'Appaltatore l'integrazione del piano editoriale con

quanto a seguire per quanto concerne IG del merchandising: almeno 1 *storie* a settimana e 2 *post* a settimana, fatte salve eventuali migliorie offerte in sede di gara;

4. L'Appaltatore realizza le campagne pubblicitarie prevedendo il coinvolgimento di testimonial, studenti e Alumni con l'utilizzo di media diversi (es. social, giornali).

5. UNIMI collabora con l'Appaltatore nella promozione del merchandising e delle iniziative a esso collegate (temporary store, scontistiche in periodi dell'anno definiti), nelle forme ritenute possibili e opportune, ad esempio sia condividendo i post IG del merchandising sui social media ufficiali, sia valutando la possibilità di mettere a disposizione alcune bacheche fisiche in punti strategici dell'Ateneo per esporre i Prodotti e i Prodotti di Terzi e, in generale, il merchandising di volta in volta indicato da UNIMI.

6. UNIMI procede, in collaborazione con l'Appaltatore, al controllo e alla valutazione della qualità dei processi e della soddisfazione dell'utenza secondo modalità che verranno definite di concerto.

Art. 6 - Temporary store per la vendita dei prodotti

1. Si richiede all'Appaltatore in un anno solare, l'allestimento e la gestione di 8 (otto) giornate di *Temporary Store*, per la vendita diretta del merchandising ufficiale - ivi compresi i Prodotti di Terzi - in occasione di eventi e manifestazioni di Ateneo, a titolo esemplificativo e non esaustivo: *Open Day*, *Career Day*, sedute di laurea, inaugurazione dell'anno accademico, ecc.

2. UNIMI si impegna a definire un calendario per ogni anno e a comunicare all'Appaltatore le date rispetto ai periodi di riferimento con un anticipo almeno 20 (venti) giorni.

3. La gestione del *temporary store* (allestimento, operatività e disallestimento) è garantito con almeno due unità di personale o con

personale in misura sufficiente ad assicurare il corretto e fluido funzionamento del servizio, in collaborazione con il personale UNIMI presente in questi eventi.

4. L'Appaltatore fornisce al personale un badge appositamente realizzato in aderenza agli elementi identitari di UNIMI, quali il marchio e i colori istituzionali, al fine di garantire l'immediata riconoscibilità da parte del pubblico, nonché di veicolare il senso di appartenenza all'Ateneo.

5. Nello svolgimento dei *Temporary Store* il personale è tenuto a mantenere un comportamento conforme all'Allegato 4 "Codice di comportamento dei dipendenti dell'Università degli Studi di Milano", esteso ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi (cfr art.1-4). Se ciò non avvenisse, UNIMI ha facoltà di chiedere l'eventuale sostituzione del personale coinvolto.

6. L'Appaltatore fornisce dei sacchetti in carta riciclata con marchio Unimi Store sia per l'operatività dei *Temporary Store*, sia per l'operatività del punto di ritiro, previa definizione congiunta con UNIMI del layout di stampa da utilizzare per i sacchetti.

7. L'Appaltatore garantisce, durante *il Temporary Store*, le modalità di pagamento più diffuse (compreso pos/sumup), avendo cura di dotarsi di tutte le autorizzazioni necessarie.

Art. 7 - Durata della gestione del servizio di merchandising

La durata dell'appalto è fissata in complessivi 4 anni, decorrenti dal verbale di avvio del servizio, di cui 3 anni garantiti e un ulteriore anno opzionale.

L'opzione di proroga verrà facoltativamente valutata da UNIMI alla scadenza dei primi 3 anni, in funzione dell'andamento complessivo del servizio e dell'affidabilità dell'Appaltatore individuato.

Con riferimento alla variazione fino a concorrenza del 'quinto'

dell'importo del contratto: ai sensi dell'art.120 c.9 del Codice e dell'art.5 del relativo All. II.14 (art. 5 c.6), qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del valore del quinto dell'importo del contratto, UNIMI può imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'Appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

In caso di 'proroga tecnica': UNIMI, ai sensi dell'art.120, c.11 del D. Lgs.36/2023, si riserva la facoltà di prorogare, nel corso dell'esecuzione del contratto, la durata del medesimo per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso l'Appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni, di cui al presente contratto, agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per UNIMI.

Art. 8 - Valore stimato della gestione

1. La stima del valore messo a gara (volume d'affari complessivo) del contratto è pari a € 98.360 (IVA esclusa) all'anno e pertanto la stima per la durata contrattuale è di **€ 393.440,00** (euro 295.080 per il triennio contrattuale garantito ed euro 98.360,00 per l'eventuale ulteriore anno di rinnovo opzionale). I dettagli del valore stimato del contratto di fornitura sono contenuti nel **“Piano economico-finanziario”** di cui all'Allegato 5.
2. UNIMI non è tenuto perciò a effettuare ordini sino alla concorrenza dell'importo indicato nell'Allegato 5.
3. UNIMI si riserva di effettuare ordini di entità maggiore all'importo di cui all'Allegato 5 agli stessi patti e condizioni, con riferimento al 'quinto' d'obbligo.

Art. 9 - Modalità di gestione del contratto e modalità di pagamento

1. UNIMI acquista dall'Appaltatore i Prodotti ai prezzi definiti in sede di aggiudicazione della gara di appalto. Diversamente, UNIMI consegna e/o indica all'Appaltatore i Prodotti di Terzi (compreso il relativo "prezzo stimato" e "prezzo di vendita la pubblico") che dovranno essere venduti dall'Appaltatore attraverso l'*e-commerce*. I Prodotti del merchandising - ivi compresi i Prodotti di Terzi - sono venduti e fatturati dall'Appaltatore.
2. L'Appaltatore fornisce report trimestrali delle vendite alla DIVCO per una verifica; il report vendite identifica le vendite di Prodotti effettuate attraverso l'*e-commerce* - ivi comprese le vendite dei Prodotti di Terzi - e le vendite effettuate attraverso le modalità previste per le UO elencate in Allegato 3; dopo verifica della correttezza dei report trimestrali, UNIMI procede all'emissione della fattura per ricevere dall'Appaltatore l'ammontare del venduto (ivi compreso l'ammontare del venduto relativo ai Prodotti di Terzi); la fatturazione del trasferimento della quota di venduto dall'Appaltatore a UNIMI avverrà sempre con cadenza trimestrale posticipata e modalità di pagamento attraverso bollettino PAGOPA a 30 (trenta) giorni data fattura.
3. L'Appaltatore, sempre trimestralmente, emette fattura a UNIMI per l'esecuzione di tutti i servizi resi dall'Appaltatore in forza del presente Capitolato e del contratto; UNIMI provvede al pagamento dell'importo dovuto a titolo di corrispettivo entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa fattura, previa verifica di avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni e previa verifica di regolarità contributiva mediante acquisizione da parte di UNIMI del DURC (Documento di regolarità contributiva) in corso di validità ai sensi di quanto previsto dal D.M. 24/10/2007.

Ai sensi dell'art.11 del D. Lgs.36/2023, l'Appaltante opererà una ritenuta dello 0,50 per cento sull'importo da corrispondere all'Appaltatore. A tal fine l'Appaltatore dovrà fatturare il corrispettivo detraendo la ritenuta nella misura dello 0,50 per cento del corrispettivo stesso. Le ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo

l'approvazione da parte di UNIMI del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del DURC.

4. È in vigore l'obbligo di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione, pertanto, UNIMI non potrà accettare né procedere al pagamento di fatture che non siano trasmesse in forma elettronica. I pagamenti saranno effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario sul conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, che l'Aggiudicatario comunicherà a UNIMI ai sensi di legge.

Le fatture dovranno essere inviate a: ***Università degli Studi di Milano, via Festa del Perdono, 7 - 20122 Milano*** e dovranno riportare il seguente Codice Univoco d'Ufficio, necessario a fronte degli obblighi legati alla fatturazione elettronica: W6GPHU, corrispondente alla DIVCO e dovranno riportare obbligatoriamente il CIG della procedura.

Resta infine inteso che in nessun caso, ivi compreso il ritardo nel pagamento del corrispettivo dovuto, l'Appaltatore potrà sospendere l'esecuzione del servizio. Qualora l'Appaltatore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il contratto si potrà risolvere di diritto mediante semplice e unilaterale dichiarazione di UNIMI da comunicarsi con PEC (unimi@postecert.it), ai sensi del presente Capitolato. Dagli importi comunque dovuti verranno detratte tutte le somme dovute a UNIMI per penalità, multe o ripristini di danni arrecati e precedentemente notificati.

Art. 10 - Tracciabilità dei flussi finanziari

L'Appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n.136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto. L'Appaltatore si impegna pertanto a comunicare a UNIMI gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale acceso presso banche o presso la Società Poste italiane Spa, dedicato - anche non in via esclusiva - alle commesse

pubbliche, entro 7 giorni lavorativi dalla relativa accensione o, nel caso di conto corrente già esistente, dalla prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative a una commessa pubblica. Nello stesso termine, si impegna a comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare su di esso. L'Appaltatore provvede, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

L'Appaltatore, pena di nullità assoluta del contratto, si impegna a:

- a. assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
- b. dare immediata comunicazione all'Appaltante e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Milano - della notizia dell'inadempienza della propria controparte Subappaltatore/Subcontraente agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
- c. inserire nei contratti sottoscritti con i Subappaltatori e i Subcontraenti, ove presenti, della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente appalto, un'apposita clausola con cui il Subappaltatore/Subcontraente, ove presente:
 - 1) assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n.136/2010 ss.mm.ii. relativi al presente appalto, identificato con il CIG della presente procedura;
 - 2) si impegna a dare immediata comunicazione a UNIMI e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Milano - della notizia dell'inadempienza della propria controparte agli obblighi della tracciabilità finanziaria.
- d. inviare a UNIMI copia dei contratti sottoscritti con i subappaltatori, ove presenti, e i contraenti della filiera dell'impresa a qualsiasi titolo interessate al presente appalto, entro il termine di 10 giorni naturali successivi e continui dalla relativa sottoscrizione, ai fini della verifica prevista dall'art.3 c.9 della Legge n.136/2010 ss.mm.ii.

Le comunicazioni di cui al presente articolo dovranno essere effettuate dal Legale Rappresentante o da soggetto munito di apposita procura.

Art. 11 - Responsabile del servizio e della fornitura

Per la regolare esecuzione, l'Appaltatore è tenuto a nominare un Responsabile incaricato di dirigere, coordinare e controllare le attività connesse al servizio e alla fornitura.

Tutte le comunicazioni formali saranno trasmesse da UNIMI al Responsabile e si intenderanno come validamente effettuate, ai sensi e per gli effetti di legge, all'Appaltatore, ne consegue che quanto sarà dichiarato e sottoscritto dal Responsabile sarà considerato da UNIMI dichiarato e sottoscritto in nome e per conto dell'Appaltatore.

Art. 12 - Coordinamento e controllo tecnico

Il coordinamento e il controllo tecnico-contrattuale saranno affidati a UNIMI che verificherà con cadenza semestrale, oltre alla qualità dei Prodotti e dei Prodotti di Terzi venduti, i processi, la soddisfazione dell'utenza ed esaminerà i report trimestrali sull'attività svolta predisposti dall'Appaltatore.

Art. 13 - RUP e Direttore dell'esecuzione del contratto

L'esecuzione del contratto è diretta dal Responsabile Unico del Progetto (di seguito RUP), il quale si avvale del Direttore dell'esecuzione del contratto (di seguito DEC), per la verifica del regolare andamento dell'esecuzione del contratto da parte dell'Appaltatore.

Il DEC provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato da UNIMI. Inoltre, assicura la regolare esecuzione dello stesso contratto da parte dell'Appaltatore, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti di gara. A tale fine, il DEC svolge tutte le attività allo stesso espressamente demandate dalla legge ed in particolare quelle indicate nel presente Capitolato, nonché tutte le

attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti a questo assegnati.

La mancata approvazione da parte del DEC delle prestazioni tecniche, degli interventi operativi e dell'esecuzione dei servizi, di qualsiasi natura e a qualsiasi titolo espliciti, determina il mancato riconoscimento del servizio effettuato con la conseguente applicazione delle penali previste, e/o la non corresponsione dei relativi corrispettivi.

Al DEC dovranno essere consegnati, durante lo svolgimento e al termine delle attività, i dati contabili, gli elementi tecnici, le certificazioni e tutte le informazioni relative alle prestazioni compiute. L'informazione e l'approvazione del DEC è condizione indispensabile per il riconoscimento dei corrispettivi.

Art. 14 - Verbale di avvio dell'esecuzione e certificato di avvenuta ultimazione delle prestazioni del contratto

Il DEC del contratto provvederà, ex art. 19 del D.M. 49/2018, a redigere un apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto, sottoscritto anche dall'Appaltatore.

Al termine del contratto, dopo la comunicazione da parte dell'Appaltatore di intervenuta ultimazione delle prestazioni, il DEC effettua, entro 5 (cinque) giorni lavorativi, i necessari accertamenti in contraddittorio e nei successivi 5 (cinque) giorni lavorativi elabora il certificato di ultimazione delle prestazioni, da inviare al RUP, che ne rilascia copia conforme all'Appaltatore.

Art. 15 - Certificato di conformità

Si richiama l'art.116 e l'Allegato II.14 del D. Lgs.36/2023.

Art. 16 - Il subappalto

Ai sensi dell'art. 119 del Dlgs. 36/2023:

- a. il Concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo; in caso di mancata indicazione il subappalto è vietato;
- b. non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto;
- c. le prestazioni oggetto del presente appalto possono essere subappaltate ma non possono, a loro volta, essere oggetto di ulteriore subappalto; ciò in ragione dell'esigenza di assicurare unitarietà nell'esecuzione della fornitura, tenuto conto dell'oggetto della stessa;
- d. A carico del subappaltatore non devono sussistere le cause di esclusione di cui agli artt. 94, 95 e 98 del Codice;
- e. L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.
- f. UNIMI corrisponde direttamente al Subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite nei casi previsti dall'art.119 c. 11 del D.Lgs. 36/2023.
- g. è fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare a UNIMI l'affidamento di lavorazioni, forniture, noli che, anche al di fuori delle ipotesi in cui sia normativamente configurabile il subappalto, comportino la presenza di personale esterno nel luogo di esecuzione del servizio.

A carico del Subappaltatore non devono sussistere le cause di esclusione di cui agli artt. 94, 95 e 98 del Codice.

L'Aggiudicatario e il Subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti di UNIMI dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Art. 17 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

La cessione del contratto è nulla ai sensi dell'art.119 c.1 del D.Lgs.36/2023, fatto salvo quanto previsto dall'art.120, c.1, lettera d) del D.Lgs.36/2023, nonché i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese.

È ammessa la cessione del credito, ai sensi e con le modalità di cui all'art.120 c.12 e dell'art.6 dell'Allegato II.14 del D.Lgs.36/2023.

Art. 18 - Penali

La mancata esecuzione del servizio nei tempi e con le modalità previste dal Capitolato e dai documenti di gara dà luogo all'applicazione di penali. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

Non si applicano le penali nel caso di ritardi dovuti a cause di forza maggiore ovvero per qualunque evento eccezionale, imprevedibile e al di fuori del controllo dell'Appaltatore, che quest'ultimo non possa evitare con l'esercizio della diligenza richiesta dal presente Capitolato.

In particolare, per ogni violazione, comunque accertata, degli obblighi contrattuali, UNIMI ha facoltà di applicare nei confronti dell'Appaltatore delle penali pecuniarie, comprese tra un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00, commisurate alla gravità dell'inadempimento.

La misura delle penali è stabilita da UNIMI, in maniera proporzionale rispetto all'importo del contratto o delle prestazioni contrattuali.

UNIMI applica in particolare la penale di seguito indicata:

a. commercializzazione di Prodotti difformi rispetto a quelli presentati nell'offerta tecnica o non preventivamente autorizzati da UNIMI o non corrispondenti alla disciplina di UNIMI sull'uso del marchio: €

500,00 per ogni contestazione.

Il DEC segnala tempestivamente al RUP eventuali ritardi o inadempimenti rispetto alle prescrizioni contrattuali.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali sono contestati all'Appaltatore per iscritto dal RUP con il supporto dell'ufficio preposto. L'Appaltatore potrà comunicare per iscritto, in ogni caso, le proprie controdeduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Nei casi in cui le predette controdeduzioni siano state acquisite, ma valutate negativamente da UNIMI, ovvero siano pervenute oltre il termine assegnato ovvero non siano pervenute affatto, il RUP applica le penali sopra indicate.

L'Appaltatore dovrà versare le penali comminate da UNIMI entro il termine di 10 (dieci) giorni naturali, successivi e continui, decorrenti dalla data di invio della notifica della comminazione.

In caso di mancato versamento delle penali comminate, decorso il termine di 10 (dieci) giorni naturali, successivi e continui dalla comunicazione dell'infrazione da parte di UNIMI, quest'ultima potrà provvedere a recuperare l'importo in sede di liquidazione delle fatture ovvero, in alternativa, a incamerare la cauzione per la quota parte relativa ai danni subiti. In tal caso, l'Appaltatore dovrà successivamente provvedere all'immediato reintegro della cauzione.

L'applicazione delle penali non esonera l'Appaltatore dall'adempimento degli obblighi che hanno dato luogo alla sanzione, né esclude il diritto di UNIMI a pretendere dall'Appaltatore il risarcimento degli eventuali danni subiti in conseguenza degli inadempimenti.

Art. 19 - Risoluzione del contratto

La Stazione Appaltante, in caso di negligenza e di imperizia nella esecuzione delle attività, prolungata e ingiustificata sospensione delle attività e/o gravi reiterati ritardi nelle prestazioni oggetto del contratto

e quando ne venga compromessa la loro tempestiva esecuzione e la buona riuscita, ha il diritto di risolvere il contratto, a suo insindacabile giudizio e in qualsiasi momento, liquidando i servizi per la parte di essi regolarmente eseguita, qualunque sia il loro importo complessivo e addebitando all'Appaltatore il maggior onere derivante a UNIMI per la stipula del nuovo contratto finalizzato al completamento dei servizi stessi.

Nei casi sopra indicati, la Stazione Appaltante comunicherà all'Appaltatore la volontà di procedere alla risoluzione del contratto a mezzo PEC (unimi@postecert.it).

Tale comunicazione dovrà contenere esplicitamente le motivazioni per le quali si procede alla risoluzione e dovrà concedere all'Appaltatore un congruo termine, comunque non superiore a 15 (quindici) giorni naturali e continuativi, per sanare l'inadempimento o presentare le proprie osservazioni giustificative.

Decorso inutilmente tale termine, senza che l'Appaltatore abbia sanato l'inadempimento o nel caso in cui UNIMI dovesse ritenere non accoglibili le eventuali giustificazioni addotte, si procederà alla risoluzione del contratto. Il tutto fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggiore danno.

La Stazione Appaltante si riserva infine l'insindacabile facoltà di risolvere il contratto, con provvedimento amministrativo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 Codice, qualora:

- 1) l'Appaltatore, diffidato due volte per iscritto, persista nell'inadempienza contrattuale contestata;
- 2) l'applicazione delle penali previste dal presente Capitolato raggiunga un importo superiore al 10% dell'importo contrattuale al netto di IVA;
- 3) il documento unico di regolarità contributiva dell'Appaltatore risulti negativo per due volte consecutive;
- 4) l'Appaltatore reiteri l'inadempimento, commettendo più di tre

inadempienze di qualsiasi gravità;

5) l'Appaltatore ceda il medesimo contratto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120 del D.Lgs.36/2023;

6) l'Appaltatore non provveda al reintegro del deposito cauzionale entro il termine di 15 (quindici) giorni naturali, successivi e continui dalla richiesta di UNIMI (art. 117 c.3 del D.Lgs.36/2023).

La Stazione Appaltante ha infine il diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 94 del D.Lgs.36/2023.

In ogni caso, UNIMI potrà risolvere il contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dal citato art. 94 del D.Lgs.36/2023.

La risoluzione del contratto produrrà i propri effetti dalla ricezione, da parte dell'Appaltatore, della comunicazione di risoluzione, inviata dall'indirizzo PEC (unimi@postecert.it).

In caso di risoluzione, la Stazione Appaltante potrà provvedere, senza bisogno di messa in mora e con semplice provvedimento amministrativo, a incamerare la garanzia definitiva per l'intero importo residuo al momento della risoluzione, fatta salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito e ogni altra azione che la Stazione Appaltante ritenga opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

In caso di risoluzione del contratto, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di interpellare gli altri concorrenti, fino al quinto in graduatoria, al fine di sottoscrivere un nuovo contratto alle medesime condizioni economiche proposte dall'Appaltatore.

Saranno inoltre a carico dell'inadempiente tutte le spese che la Stazione

Appaltante dovesse eventualmente sostenere per esperire una nuova gara d'appalto.

In caso di risoluzione del contratto, UNIMI si impegna a fornire alla Stazione Appaltante tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso.

In caso di risoluzione si applica integralmente il disposto di cui all'art. 122 del D.Lgs.36/2023.

Art. 20 - Recesso

UNIMI si riserva il diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, ai sensi dell'art. 123 del D.Lgs.36/2023, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni, da comunicarsi all'Appaltatore a mezzo PEC (unimi@postecert.it).

Dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno a UNIMI. In caso di recesso di UNIMI, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte, nonché del valore dei materiali utili eventualmente esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite.

Ai sensi dell'art.11 dell'Allegato II.14 del D.Lgs.36/2023, tale decimo è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

Art. 21 - Garanzia definitiva

Ai sensi dell'art.117 del D.Lgs.36/2023, l'Appaltatore è tenuto a costituire e consegnare alla Stazione Appaltante una polizza fideiussoria bancaria o assicurativa, avente decorrenza dalla data di stipula del contratto o dalla data di inizio di esecuzione dello stesso.

La fideiussione prodotta contiene l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 co.2 del Codice nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

Si precisa che la cauzione potrà essere presentata nell'importo ridotto ai sensi dell'art. 106 c.8 del D.Lgs.36/2023.

Ai sensi dell'art. 117 c.6 del D.Lgs.36/2023, la mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Stazione Appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue in graduatoria.

In ogni caso la cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione nel limite massimo dell'80 (ottanta) per cento dell'importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare di UNIMI, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, dei S.A.L. o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti il raggiungimento delle predette percentuali di prestazione eseguita. L'ammontare residuo, pari al 20 (venti) per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.

UNIMI ha il diritto di valersi della cauzione per le cause esplicitate all'art. 117 del D.Lgs.36/2023, per l'applicazione delle penali, nei casi di risoluzione del contratto nonché in tutte le altre ipotesi previste dal contratto e dal presente Capitolato.

L'Appaltatore è obbligato a reintegrare la garanzia di cui la Stazione Appaltante abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto entro 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta da parte dell'Appaltante e, in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore. Nella ipotesi in cui UNIMI intenda valersi della facoltà di richiedere all'Appaltatore la reintegrazione della cauzione definitiva, ove

questa sia venuta meno in tutto o in parte, l'Appaltatore è tenuto a trasmettere lo schema di polizza-tipo approvato con D.M. n.193 del 16/09/2022 (GU n.291 del 14/12/2022), il cui contenuto è da intendersi qui integralmente trascritto, secondo le modalità già sopra descritte. In caso di inadempimento a tale obbligo, UNIMI ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

Art. 22 - Coperture Assicurative

Con la stipula del contratto, l'Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, cagionati dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili all'Appaltatore stesso, anche se eseguite da parte di terzi.

L'Appaltatore si obbliga a tenere manlevata e indenne la Stazione Appaltante dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

A tal fine l'Appaltatore dichiara di essere in possesso di adeguata copertura assicurativa a garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali nonché di adeguata polizza di responsabilità civile prestatori di lavoro. La durata di tali garanzie dovrà essere almeno pari a tutta la durata del contratto; a tale scopo le polizze dovranno essere rinnovate con continuità almeno sino alla scadenza del contratto, pena la risoluzione del contratto stesso.

L'Appaltatore si obbliga pertanto a produrre, prima della stipula del contratto, copia di polizza per la responsabilità civile prestatori di lavoro, relativa alla propria attività aziendale, nonché polizza RCT aziendale e, alla loro scadenza, copia dell'avvenuto pagamento del premio relativo al rinnovo delle stesse.

Resta in ogni caso ferma l'intera responsabilità dell'Appaltatore anche per danni eventualmente non coperti dalle predette polizze assicurative ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.

Art. 23 - Foro competente

Tutte le controversie relative al presente servizio, se possibile, saranno risolte in via amministrativa attraverso l'intervento del RUP nominato da UNIMI, entro il termine previsto dallo stesso RUP in ragione della complessità delle circostanze contestate.

È comunque facoltà di UNIMI di introdurre la procedura di Accordo Bonario ai sensi dell'art. 211 del Codice.

Per tutte le controversie sorte tra UNIMI e l'Appaltatore, così durante l'esecuzione come al termine del contratto, quale che sia la loro natura tecnica, amministrativa o giuridica, che non si sono potute definire in via amministrativa, è competente in via esclusiva il Foro di Milano. È in ogni caso escluso il ricorso alla competenza arbitrale.

Art. 24 - Registrazione

Le spese contrattuali e di registrazione, nessuna esclusa, saranno a carico dell'Appaltatore.

Art. 25 - Informativa ai sensi del D.Lgs.196/03 e ss.mm.ii.

Si comunica, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs.196/03 e ss.mm.ii. "Codice in materia dei dati personali" e del regolamento UE, che UNIMI procede al trattamento dei dati comunicati e relativi all'Appaltatore per le finalità del presente Capitolato e nel rispetto dei presupposti stabiliti dalla Legge.

Art. 26 - Trattamento dei dati personali

L'Appaltatore si impegna a trattare i dati personali, dei quali venga in possesso nell'esecuzione del servizio oggetto del presente Capitolato, nel rispetto della normativa applicabile in materia di protezione dei dati

personali, in particolare del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs.196/2003.

Considerato che le modalità di esecuzione del servizio comporteranno l'effettuazione, da parte dell'Appaltatore, di un "trattamento" di dati personali (ai sensi dell'art. 4 del Regolamento UE 2016/679) di titolarità del Committente e per conto di quest'ultimo, all'atto della sottoscrizione del contratto il Committente, nella sua qualità di Titolare del trattamento, nominerà l'Appaltatore Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679.

La nomina avverrà mediante specifico atto scritto fornito dal Committente, e l'Appaltatore si impegna sin da ora ad accettare tale nomina, che dovrà essere sottoscritta per accettazione.

Si precisa, inoltre, che i dati personali di titolarità dell'Appaltatore dei quali il Committente venga in possesso saranno trattati secondo le previsioni del documento "Informativa per fornitori e clienti", allegato al disciplinare, esclusivamente per le finalità, ivi indicate, per le quali i dati sono richiesti.

Art. 27 - Normativa di riferimento

Il servizio dovrà svolgersi nel rispetto delle prescrizioni contenute nei documenti di gara e della vigente normativa, con particolare riguardo alle disposizioni in materia di prevenzione, sicurezza, igiene e tutela della salute dei lavoratori negli ambienti di lavoro nonché in osservanza del CCNL di settore sottoscritto dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Allegato 1 - Elenco e caratteristiche tecniche dei Prodotti di merchandising e listino prezzi

Allegato 2 - Linee guida di design per i siti internet e i servizi digitali della PA

Allegato 3 - Elenco delle Unità Ordinanti

Allegato 4 - Codice di comportamento dei dipendenti dell'Università degli Studi di Milano

Allegato 5 - Piano economico-finanziario